



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini
dell'UE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Mariarosa Pipponzi	Presidente Rel.
Alfredo De Leonardis	Giudice
Giulia La Malfa	Giudice

letto il ricorso depositato in data 19 luglio 2019
all'esito della udienza dell'8 aprile 2022 di trattazione cartolare ex art. 83 comma 7 lett. h d.l.
n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020;
viste le note depositate dalla difesa di parte ricorrente nel termine assegnato e la
documentazione allegata;
dato atto che parte convenuta non ha depositato note nel termine assegnato;
pronunzia il seguente

DECRETO

nella causa iscritta al numero sopra emarginato promossa
da

XXXXX (C.F. XXXX, CUI XXXX, Vestanet XXX), nato a XXXX (Afghanistan) XXXX,
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. PIENAZZA ANDREA dal quale è rappr.to e
difeso in virtù di procura in calce al ricorso

RICORRENTE

e

COMMISSIONE (BRESCIA) TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE (C.F. 98186980177),

RESISTENTE

Con l'intervento del **Pubblico Ministero**

OGGETTO: ricorso ex art. 35 D.Lgs 25/2008

RAGIONI DELLA DECISIONE

L'odierno ricorrente ha presentato domanda di protezione internazionale, deducendo, davanti alla
Commissione Territoriale competente per l'esame i seguenti fatti:

- di essere nato e vissuto a XXX, nel distretto di XXX, provincia di XXX;

- che la famiglia è composta da madre, fratello, sorella sposata, moglie e figlia. Il padre è deceduto;
- che suo fratello era stato portato via dai talebani;
- di non avere mai frequentato la scuola e di aver lavorato come sarto;
- di essere musulmano sunnita, di etnia Khoja (sottoetnia dei Pashtun);
- che un giorno, un suo conoscente, chiamato XXXX, gli aveva affidato la custodia di una moto che aveva parcheggiato fuori dalla sartoria, vicino alla quale era posizionato un pacco. Dopo averlo aspettato per circa 10 minuti, siccome XXX non aveva ancora fatto ritorno, si era recato alla moschea per pregare;
- che mentre si trovava nella moschea, aveva sentito una forte esplosione. Uscendo, aveva visto tante persone affollate davanti al suo negozio. Nell'esplosione avevano trovato la morte due persone, di cui un suo apprendista. Sentendo che la gente lo accusava di essere il responsabile, dato che la moto era parcheggiata davanti al suo negozio e il pacco conteneva sostanze esplosive, era scappato a casa, raccontando il fatto alla madre;
- di essere fuggito anche da casa, poiché la polizia era venuta a cercarlo, e di essersi rifugiato a Kabul dallo zio materno;
- che il giorno successivo, i talebani si erano presentati a casa sua, accusando la sua famiglia di aver parlato alla polizia di XXXX, e per questo motivo avevano rapito suo fratello, del quale non ha più avuto notizie;
- che suo zio, nel marzo 2016, lo aveva aiutato a lasciare il Paese mandandolo in Iran;
- di temere, in caso di rimpatrio, di essere ucciso dai talebani o di essere arrestato dalla polizia.

Riconvocato dalla Commissione Territoriale, il richiedente ha addotto di avere ottenuto la taskera (documento di identità) esibita nella precedente audizione, dopo essersi recato in un ufficio su indicazione dei suoi familiari e ha fornito, su specifica richiesta, alcuni dati di natura geopolitica e culturali relativi alla propria zona d'origine.

La Commissione Territoriale ha considerato il racconto del sig. XXXXX non credibile, in primo luogo, per le dichiarazioni rese dal richiedente sul profilo etnolinguistico e la provenienza dall'Afghanistan. Secondariamente per incapacità dello stesso di circostanziare sufficientemente le descrizioni geografiche del proprio luogo di origine, la situazione di sicurezza locale, le usanze dell'etnia di lingua pashto e i singoli aspetti della vita quotidiana durante gli anni di controllo del territorio da parte dei talebani. Inoltre, ha dubitato dell'autenticità del documento di identità presentato, non essendo stato in grado il richiedente di riferire le modalità di ottenimento. Peraltro, ha considerato anche che il gruppo etnico di appartenenza (khoja) non rappresenta una sotto etnia dei pashtun, come asserito dall'uomo.

La vicenda dell'attentato è parsa vaga e poco circostanziata, atteso che il richiedente non ha giustificato per quale motivo non abbia cercato di dimostrare la propria estraneità ai fatti invece di fuggire e lasciare il Paese. Il racconto è risultato generico anche con riguardo al rapimento del fratello. In definitiva la Commissione Territoriale si è determinata per la reiezione della domanda di protezione internazionale.

Avverso il provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale, notificato in data 5/07/2019, ha proposto tempestivo ricorso il sig. XXXXX.

Nel merito l'odierno ricorrente, ripercorso il proprio vissuto e le ragioni che l'hanno condotto a lasciare l'Afghanistan, ha precisato che la polizia afghana, in seguito all'episodio dell'esplosione

verificatosi al di fuori del suo negozio, aveva emesso un ordine di cattura nei suoi confronti e che, allo stesso tempo, i talebani erano preoccupati dal fatto che qualcuno potesse collegarli al fatto occorso, atteso che il sig. XXXXX era un loro rappresentante.

Quanto agli aspetti di natura sociopolitica relativi al Paese d'origine ha allegato di aver fornito risposte dettagliate all'autorità procedente anche con riferimento alla propria appartenenza alla comunità pashtun. Nello specifico si duole del fatto che non sia stata ritenuta veritiera la propria provenienza solo per la circostanza di parlare pashtun, lingua molto diffusa in Afghanistan e in Pakistan. Ha riportato la grave diffusione di violenza generalizzata e indiscriminata in tutta la nazione afghana anche attraverso il richiamo alle fonti internazionali, evidenziando, altresì, le continue tensioni tra afghani e alleati e le continue infiltrazioni talebane tra le forze governative. Ha continuato deducendo che l'Afghanistan è caratterizzato per l'altissima percentuale di corruzione dei pubblici poteri e delle forze dell'ordine e per la forte compromissione della libertà di espressione e di parola. Infine, ha rappresentato di avere intrapreso in Italia un percorso di integrazione nel contesto sociale ed economico.

Tutto ciò premesso, ha invocato pertanto, in via principale il riconoscimento dello *status* di rifugiato, in subordine il riconoscimento del diritto all'asilo ai sensi dell'art. 10, comma 3, Cost., in ulteriore subordine il riconoscimento della protezione sussidiaria o del diritto alla protezione umanitaria.

Nelle note di trattazione scritta ha insistito per l'accoglimento del ricorso, rappresentando l'aggravamento della situazione umanitaria in Afghanistan e producendo documentazione lavorativa aggiornata.

Il Ministero resistente ha trasmesso, per il tramite della Commissione Territoriale, breve comparsa di costituzione con allegata documentazione, senza nessuna ulteriore argomentazione in fatto o in diritto.

Il Pubblico Ministero, all'esito delle comunicazioni di rito, non ha fatto pervenire alcuna osservazione.

In assenza di questioni preliminari sollevate dalle parti o rilevabili d'ufficio è possibile esaminare il merito del ricorso.

L'odierno istante ha narrato di avere lasciato l'Afghanistan in quanto ricercato dalla polizia e dai talebani per un'esplosione avvenuta all'esterno della sua sartoria, a lui attribuita in quanto la sostanza esplosiva era contenuta all'interno di un motociclo affidatogli in custodia da un conoscente.

Ciò posto, stabilire il luogo di effettiva provenienza del richiedente rappresenta una questione prodromica rispetto al vaglio della sussistenza dei presupposti di qualsivoglia forma di protezione internazionale.

I dubbi espressi dalla Commissione Territoriale sul profilo etnolinguistico e la provenienza non sono condivisibili per i motivi che seguono.

Il ricorrente ha fornito indicazioni precise sul luogo di nascita e di abituale residenza in Afghanistan, ovvero la provincia di XXXX, distretto di XXX (o XX o XXX), villaggio di XXXa. Ha spiegato che il villaggio di origine si trovava in una zona periferica della città di Jalalabad, vicino alle montagne. Ha dichiarato inoltre di essere di etnia khoja, sottogruppo etnico pashtun.

Ebbene tali informazioni trovano conforto nelle fonti consultate dal Collegio, da cui si evince la presenza di una cittadina denominata Qasabah nella provincia e distretto nominati dal richiedente situati a pochi chilometri da Jalalabad (v. [Qasabah, Afghanistan \(geonames.org\)](https://www.geonames.org/qaqabah)).

Appurato ciò, quanto all'inquadramento etnico e linguistico del richiedente, la provincia di Nangarhar, situata nella parte est dell'Afghanistan al confine con il Pakistan, risulta divisa nei seguenti distretti: Achin, Batikot, Beshud, Chaparhar, Dara – i Nur, Deh Bala, Durbaba, Goshta, Hesarak, Jalalabad, Kama, Khogyani (Khugyani), Kot, Kuzunar, Lalpur, Muhmad, Dara, Nazyan, Pachiragam, Rodat, Sherzad, Shinwar e Surkhrod.

La popolazione stimata per l'anno 2022 – 2023 è di circa 1.769.990 individui e circa il 90% è costituito da Pashuns, principale gruppo etnico, seguito da Pashai (3,6%), Arabi (2,6%), Tajiki (1,6%) e altri (2%)¹.

Dall'analisi del terreno umano condotta da NPS si evince la presenza nella provincia in questione anche di **gruppi tribali**, tra i quali il gruppo **Khogiani** presenta una forte assonanza con quello indicato dal ricorrente (Khoja). Coerentemente con quanto dichiarato dal richiedente ("*D. Qual è il suo gruppo etnico? R. Khoja, è una sotto etnia dei Pashtun [...] Khoja è il mio popolo*") le fonti riportano inoltre che il gruppo tribale Khogiani è situato principalmente nei distretti di Sherzad, Khogiani e Pachir Wa Agam e viene ricondotto alla Hill Tribe **Pashtuns**².

Alla luce delle considerazioni che precedono il Tribunale non ha motivo di dubitare della provenienza e dell'appartenenza etnica del richiedente.

Deve poi considerarsi che il livello di scolarizzazione dell'uomo è totalmente assente, atteso che lo stesso ha dichiarato di non avere mai frequentato la scuola. Trattasi di circostanza da cui non si può prescindere a fini valutativi. A fronte di ciò le imprecisioni evidenziate dalla Commissione Territoriale (anche quelle legate alla presenza sul territorio dei talebani) sono indubbiamente irrilevanti.

Tanto premesso, dall'analisi delle dichiarazioni rese in intervista e delle allegazioni di cui all'atto introduttivo debbono escludersi i presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato. Non è infatti possibile rinvenire alcuno dei motivi di persecuzione descritti dall'art. 8 D.Lvo n. 251/2007.

La condizione di rifugiato può infatti essere accordata al cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese.

La vicenda in esame potrebbe astrattamente ricondursi alle fattispecie di protezione sussidiaria disciplinate dall'art. 14 lett. a) e b) D.Lvo n. 251/2007.

Risulta quindi necessario verificare la sussistenza dei fondati motivi per ritenere che l'odierno ricorrente possa correre l'effettivo rischio di subire un danno grave, così come definito nella norma citata (condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte o pericolo di subire torture o trattamenti degradanti nel Paese d'origine).

Infatti, il diritto alla protezione sussidiaria implica la sussistenza di "fondati motivi di ritenere che (il richiedente), se ritornasse nel Paese di origine correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese" (art. 2 lett. g) D.Lvo n. 251/2007).

Considerando che l'art. 5 del citato D.Lvo stabilisce che l'attività di persecuzione o il danno grave possa essere riconducibile, oltre che allo Stato, anche a partiti, organizzazioni e in generale soggetti non statuali, un'interpretazione estensiva dei termini "condanna a morte" e "pena di morte" porta a

¹ v. Naval Postgraduate School, Program for Culture and Conflict Studies, Nanghar Provincial Overview, [Nangarhar - Program for Culture and Conflict Studies - Naval Postgraduate School \(nps.edu\)](#), aggiornato al Marzo 2017.

² v. Naval Postgraduate School, Program for Culture and Conflict Studies, Nanghar Provincial Overview, cit.

ritenere che, in astratto, possa sussistere il presupposto per tale forma di protezione internazionale anche nel caso in cui la minaccia di morte provenga da soggetti *latu sensu* privati.

Ciò, d'altronde, non esime dalla necessità di appurare la sussistenza degli altri presupposti indicati dalla normativa e, quindi, del “fondato motivo” di ritenere la sussistenza di un “rischio effettivo” e dell'impossibilità di ottenere tutela da parte dello stato o delle altre organizzazioni che controllano il territorio.

Ebbene, l'istante ha espresso il timore di essere arrestato dalla polizia quale presunto responsabile della causazione di una esplosione e, al contempo, di essere perseguitato dai talebani, reali autori dell'attacco.

A parere del Collegio non è verosimile che il richiedente sia stato ritenuto colpevole dell'episodio per il sol fatto che la motocicletta contenente l'esplosivo fosse parcheggiata al di fuori del suo negozio (*“è arrivata la polizia, tutta la gente diceva che io avessi fatto questa esplosione perché la moto era davanti al mio negozio”*). Pare ancor più implausibile che egli, addirittura a conoscenza del nominativo dell'effettivo agente, abbia voluto sottrarsi ai controlli della polizia, così precludendosi del tutto la possibilità di raccontare la reale dinamica fattuale e di chiedere protezione allo Stato.

Quand'anche si volesse ritenere verosimili i fatti occorsi, deve rilevarsi che l'episodio è assai risalente nel tempo, in quanto avvenuto nel 2016. Né il richiedente ha più avuto notizie in merito all'asserito ordine di cattura emesso nei suoi riguardi.

Passando all'esame dei requisiti della fattispecie di cui all'art. 14 lett. c) D.Lvo n. 251/2007, le fonti internazionali più recenti attestano quanto segue.

Il Report sulla sicurezza EASO aggiornato all'agosto 2022 riporta che in seguito all'annuncio nell'aprile 2021 del presidente degli Stati Uniti Joe Biden sul ritiro entro il settembre 2021 di tutte le truppe statunitensi rimaste in Afghanistan, i talebani hanno iniziato una repentina avanzata in vaste aree del territorio afghano rurale e hanno rapidamente ripreso il controllo sulla maggior parte del Paese.

Il 15 agosto 2021 i talebani hanno fatto ingresso a Kabul, provocando il crollo del governo eletto dell'ex Repubblica Islamica dell'Afghanistan, mentre il 6 settembre 2021 hanno rivendicato la presa della valle del Panjsher, ultima enclave di resistenza rimasta.

Le Nazioni Unite hanno segnalato un marcato calo degli incidenti di sicurezza e delle vittime civili tra il 19 agosto e il 31 dicembre 2021.

Mentre tale tendenza al ribasso degli incidenti di sicurezza è proseguita nel periodo dal 1 gennaio al 21 maggio 2022, il Segretario delle Nazioni Unite ha valutato che la situazione della sicurezza nel Paese stava diventando sempre più fragile a causa dell'intensificarsi degli attacchi da parte dello Stato Islamico della provincia del Khorasan, di incidenti legati alla criminalità derivanti dal deterioramento economico e dalla situazione umanitaria, nonché attacchi rivendicati dal Fronte di Resistenza Nazionale (NRF). Sono altresì emersi un certo numero di altri gruppi di resistenza armata, sebbene siano presenti limitate informazioni sulla capacità numerica di tali forze.

Sono state segnalate inoltre tensioni tra varie fazioni talebane, così come tensioni e incidenti di sicurezza lungo diversi confini del Paese.

A partire dal marzo 2022 i talebani hanno il controllo di tutte le 34 province dell'Afghanistan.

Il 7 settembre 2021 è stata annunciata la **ricostituzione dell'Emirato Islamico dell'Afghanistan**. Il nuovo esecutivo, guidato da Muhammad Hassan Akhund, risulta costituito da 33 membri legati a

varie fazioni del gruppo fondamentalista, in larga maggioranza di etnia pashtun, tra cui figurano alcuni terroristi³.

A fine settembre 2021 i talebani hanno sospeso la costituzione afghana del 2004, dichiarando di voler attuare provvisoriamente gli insegnamenti della costituzione del 1964 non in conflitto con la sharia e i principi dell'Emirato islamico. Un ex ministro di gabinetto afghano, che aveva incontrato i leader talebani, ha osservato nel febbraio 2022 che il governo talebano **non risulta basato su alcuna costituzione in particolare**.

Sono state inoltre sciolte le due commissioni elettorali del Paese e diversi ministeri, tra cui il ministero di stato per gli affari della pace e il ministero statale degli affari parlamentari, nonché il dipartimento dei partiti politici del ministero della giustizia (responsabile della registrazione dei partiti politici). Molti dei principali partiti politici del paese nel settembre 2021 hanno mosso critiche sulla composizione del governo *de facto*, denunciando **l'assenza di inclusività e la mancata rappresentanza dei partiti politici in esso**. Nello stesso mese NRF ha definito il governo illegale, annunciando l'intenzione di dichiarare un governo parallelo, dopo aver consultato personalità politiche. Tuttavia, mentre alcuni politici di spicco, tra cui l'ex presidente afghano Hamid Karzai, sono rimasti in Afghanistan e talvolta sono stati consultati dai talebani, la maggior parte dell'opposizione politica si trovava fuori dal Paese. Nel corso di un incontro avvenuto ad Ankara nel maggio 2022 un gruppo di *warlords* afghani e di politici in esilio hanno convenuto di formare l'entità denominata **Supremo Consiglio della Resistenza Nazionale per la Salvezza dell'Afghanistan**.

Dopo la presa di potere, i talebani hanno annunciato l'intenzione di costituire un esercito regolare che imitasse la struttura dell'ex esercito nazionale afghano⁴.

Di fronte al vuoto di sicurezza lasciato dal ritiro dei contingenti internazionali, le forze regolari afghane si sono mostrate non solo impreparate sul piano militare, ma anche disarmate sul piano psicologico, preferendo in molti casi la resa. Nel 2022 il ministero della Difesa ha annunciato il reclutamento di circa 130.000 uomini per la formazione di un **nuovo esercito nazionale, con la promessa di garantire maggiore sicurezza alla popolazione**.

Sebbene mancassero dati completi sui tassi di criminalità è stato riferito che immediatamente dopo la presa di potere dei talebani, il tasso di criminalità è diminuito. Mentre sotto il precedente governo, rapine e rapimenti venivano riportati quasi quotidianamente a Kabul i talebani hanno immediatamente fatto percepire la loro presenza attraverso le pattuglie su strada, fermando le risse e arrestando presunti rapitori alle stazioni di polizia. Quanto ai crimini di minore gravità hanno autorizzato gli anziani locali ad emettere giudizi sulla base della loro comprensione della legge islamica.

Per la seconda metà di ottobre 2021 le fonti hanno segnalato un aumento del numero di crimini, indicando un aumento nella capitale di rapine a mano armata, rapimenti ed estorsioni. All'inizio di novembre 2021 un professore afgano di diritto intervistato dal Servizio immigrazione danese (DIS) ha valutato che il livello complessivo di criminalità non era diminuito da quando i talebani hanno assunto il potere.

Diverse fonti intervistate dal DIS per il report del giugno 2022 hanno affermato che i **livelli di criminalità sono aumentati in concomitanza con l'aggravarsi della crisi umanitaria ed economica del paese, che ha colpito la capitale e altre grandi aree urbane, che hanno visto un aumento di rapine, rapimenti e furti dopo il 15 agosto 2021**.

³ v. Atlante Geopolitico Treccani, p. 32.

⁴ v. EUAA COI Report – Afghanistan – Security Situation, august 2022 [Afghanistan - Security Situation \(europa.eu\)](https://euaa.europa.eu/en/afghanistan-security-situation).

Allo stesso tempo, Amina Khan, direttrice del Centro per l'Afghanistan, Middle East & Africa (CAMEA) presso l'Institute of Strategic Studies di Islamabad ha osservato che *“mentre le persone si stanno impegnando in piccoli crimini per sostenersi, la gente ha timore delle punizioni riservate dai talebani con riguardo a reati gravi come il sequestro”*.

Nel febbraio 2022 i talebani hanno iniziato a condurre perquisizioni casa per casa su grande scala a Kabul e in diverse province limitrofe con l'obiettivo dichiarato di cercare armi e criminali, legati ad una recente serie di rapimenti e rapine. Tuttavia, taluni residenti hanno riferito che i talebani erano anche alla ricerca di individui legati al precedente governo afgano o alle forze internazionali o anche prendendo di mira specificamente ex funzionari di sicurezza in nome della lotta contro la criminalità. A seguito di queste campagne, il Ministero degli Interni talebano nel maggio 2022 ha affermato che l'incidenza di furti, rapimenti e altri crimini nel paese era scesa a zero.

Secondo i dati ACLED, riguardanti in generale tutto l'Afghanistan, nei primi mesi del 2021, periodo antecedente alla presa di possesso del territorio da parte dei talebani (1/01/2021 – 14/08/2021) si sono verificati **8.417** incidenti di cui **584** episodi di violenza contro la popolazione civile, che hanno determinato 688 vittime; **5.664** scontri che hanno determinato 31.145 vittime; **2160** episodi di violenza remota che hanno riportato 8.959 vittime; **9** rivolte con 5 vittime; **122** proteste con 11 vittime. **Dal 15 agosto 2021 al 31 dicembre 2021** ACLED ha riportato **744** incidenti, di cui **282** episodi di violenza contro la popolazione civile che hanno determinato 365 vittime; **252** scontri che hanno determinato 773 vittime; **109** episodi di violenza remota che hanno riportato 404 vittime; **101** proteste con 4 vittime.

Con riferimento al **2022** (periodo dal 1/01/2022 al 1/09/2022) ACLED ha registrato **1981** incidenti, di cui **637** episodi di violenza contro la popolazione civile, che hanno determinato 535 vittime; 803 scontri che hanno determinato 1878 vittime; **325** episodi di violenza remota che hanno determinato 612 vittime; **14** rivolte con 8 vittime; **202** proteste con 1 vittima⁵.

Il Segretario generale delle Nazioni Unite nel suo rapporto del gennaio 2022 ha osservato che la **significativa diminuzione del conflitto armato** dopo la presa di potere da parte dei talebani ha anche portato a una **drastica riduzione delle vittime civili derivanti da scontri via terra e attacchi aerei**. Le vittime civili hanno continuato ad essere provocate da IEDs e da residuati bellici esplosivi.

Nonostante la proclamata 'amnistia generale', tra metà agosto 2021 e metà giugno 2022, la Missione UN d'assistenza in Afghanistan (UNAMA) ha registrato 160 uccisioni extragiudiziali di ex funzionari governativi e membri delle forze di sicurezza, nonché figure a essi legate. Inoltre, sono state riportate 2106 vittime civili, la maggior parte delle quali provocate da attentati rivendicati dai miliziani della provincia del Khorasan (ISK, Islamic State Khorasan) – ramo locale del sedicente stato islamico – soprattutto ai danni delle minoranze etniche e religiose, in particolare gli Hazara e altre comunità sciite. Oltre alla guerriglia dell'ISK, la principale sfida per i talebani è rappresentata dai gruppi di resistenza, in particolare dal Fronte nazionale di resistenza, che opera nella storica roccaforte antitalebana del Panjshir, a nord – est della capitale⁶.

Quanto alle tendenze recenti di sicurezza di **Nangarhar**, zona di provenienza del richiedente, il Segretario Generale delle Nazioni Unite ha identificato tale provincia come **una delle quattro aree maggiormente colpite dal conflitto in Afghanistan** nel periodo compreso tra il 19 agosto e il 21 maggio 2022.

⁵ v. ACLED, Afghanistan [ACLEDDashboard - ACLED \(acleddata.com\)](https://acleddata.com).

⁶ v. Atlante Geopolitico Treccani, cit.

Durante il periodo di riferimento ACLED ha registrato **163** incidenti di sicurezza, **67** dei quali sono stati codificati come scontri, 56 come violenza contro i civili e 40 come esplosioni/violenza a distanza. Nel periodo compreso tra il **16 agosto 2021** e il 1° giugno 2022 UCPD ha registrato **71** incidenti di sicurezza, provocando 24 morti tra i civili. Di questi, 40 incidenti di sicurezza e 11 morti civili sono stati registrati nel distretto di Jalalabad. Secondo ACLED, gli incidenti di sicurezza nella provincia hanno provocato 288 morti. Jalalabad è stato il distretto più colpito con 75 incidenti di sicurezza registrati da ACLED (41 sicurezza incidenti codificati come battaglie, 22 come violenza contro i civili e 15 come esplosioni/ violenza remota), che complessivamente ha causato 163 morti.

ACLED ha attribuito alle forze talebane 44 incidenti di sicurezza, che hanno causato 62 morti, compresi 18 incidenti codificati come scontri (la maggior parte dei quali erano scontri con l'ISKP e operazioni contro i suoi militanti) e 26 come violenza contro i civili.

Nel febbraio 2022 Nangarhar è stata indicata dalle fonti come **la roccaforte del gruppo ISKP**, anche in ragione della sua strategica posizione lungo il confine pakistano. Secondo quanto riportato da USDOS e dal rapporto delle Nazioni Unite del marzo 2022 i talebani nei mesi di novembre e ottobre 2021 hanno arrestato, ucciso o fatto sparire molti sospetti collaboratori di ISKP.

Sono emerse altresì tensioni tra le forze pakistane e quelle talebane. Infatti il 22 dicembre 2021 è stato impedito ai soldati pakistani di continuare a recintare il confine lungo la linea Durand posta tra Nangarhar e il Pakistan. Il 24 dicembre 2021 è stato raggiunto un accordo tra i due Paesi sulla questione delle frontiere. Ciononostante, il 6 giugno 2022 il governo talebano *de facto* ha annunciato di avere mantenuto la propria opposizione in merito alla recinzione della linea Durand, mentre il governo pakistano non aveva alcuna intenzione di fermarsi.

In una relazione sugli sfollati in Afghanistan, che copre il periodo compreso tra agosto 2021 e 19 dicembre 2021, l'OIM ha identificato la provincia di Nangarhar come la provincia con la più grande percentuale di sfollati interni in arrivo da agosto 2021.

Secondo i dati ACLED inerenti al **2022** (periodo decorrente dall'1/01/2022 al 1/09/2022) nella provincia di Nangarhar si sono verificati **89** incidenti di cui **39** codificati come violenza contro la popolazione civile, che hanno determinato 40 vittime; **33** codificati come scontri, da cui sono derivate 70 vittime; **17** codificati come episodi di violenza remota/esplosioni, che hanno determinato 21 vittime; **9** codificati come proteste⁷.

Le considerazioni di cui sopra conducono ad escludere la presenza di un vero e proprio conflitto armato nella zona di provenienza del richiedente.

Pertanto, deve respingersi la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria sub *fattispecie* ex art. 14 lett. c) D.Lvo cit.

Benché si sia registrata una significativa riduzione della violenza armata rispetto al passato, i talebani si sono resi protagonisti **di gravi violazioni dei diritti umani**, e **non sono riusciti a contenere i diversi gruppi terroristici presenti nel Paese**.

Ciò fa ritenere possibile l'applicazione del principio di *non refoulement*.

Il divieto di respingimento dello straniero verso lo Stato a rischio è sancito, direttamente ovvero indirettamente, da plurime fonti, europee (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 21, comma 1, direttiva qualifiche), internazionali (articoli 33 Convenzione di Ginevra, 3 C.E.D.U.) e interne (articoli 10, comma 2, 11, 117, comma 1, Costituzione). Tale divieto è concepito in termini assoluti dal diritto dell'Unione europea, cui l'ordinamento giuridico interno è vincolato, a dispetto di quanto sancito dall'articolo 33 della Convenzione di Ginevra. L'articolo 19,

⁷ v. ACLED, Afghanistan, Nangarhar [ACLEDDashboard - ACLED \(acleddata.com\)](https://acleddata.com).

paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea dispone invero che «*Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti*» (sul carattere assoluto del divieto, v. CGUE, sentenza 14 maggio 2019, cause riunite C-391/16, C-77/17, C-78/17, *M, X e X*).

L'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 prevede che «*Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani*».

Questa norma, in uno ai vincoli ordinamentali di natura sovranazionale e internazionale, esprime il divieto di respingimento, espulsione o estradizione, ogniquale volta vi sia il rischio concreto ed attuale che lo straniero o l'apolide possa subire un pregiudizio in relazione a beni giuridici fondamentali, quali la vita e l'integrità fisica, dipendenti anche da fattori oggettivi esterni alla sua persona (situazioni di grave instabilità sociopolitica caratterizzata da generalizzata violenza, generalizzate e gravi violazioni dei diritti umani, carestie o disastri ambientali o naturali etc.).

Gli osservatori internazionali hanno documentato numerose violazioni dei diritti umani in Afghanistan a seguito dell'ascesa al potere dei talebani.

La libertà di espressione e riunione è stata fortemente limitata, come dimostrano gli arresti e le detenzioni arbitrarie di giornalisti e attivisti. Sul fronte della libertà di stampa, il Paese ha perso circa il 40% dei propri media e quasi il 60% dei giornalisti, soprattutto donne; i diversi decreti emanati dalle autorità de facto hanno inoltre dato nuova linfa a repressione e censura. Malgrado le rassicurazioni espresse dai talebani a Doha e all'indomani del loro insediamento, i timidi progressi nel campo dell'emancipazione femminile raggiunti negli ultimi vent'anni sono stati quasi interamente vanificati. Nel suo primo rapporto, il relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani in Afghanistan ha parlato di una sbalorditiva regressione nel godimento da parte di donne e ragazze dei diritti civili, politici, economici, sociali e culturali. Il ministero per la Tutela delle donne è stato infatti smantellato, per essere sostituito dal ministero per la Promozione della virtù e la repressione del vizio. Alle donne sono state imposte restrizioni alla libertà di movimento e nell'abbigliamento e, la loro presenza è stata limitata in varie sfere della vita pubblica, sia in termini di rappresentanza politica sia a livello occupazionale. A causa della crisi economica e delle restrizioni all'accesso al lavoro, nel solo terzo trimestre del 2021, l'occupazione femminile è diminuita del 16%, con pesanti ricadute sull'accesso a molti servizi di base, soprattutto sanitari. Particolarmente preoccupante è stata la decisione di impedire alle ragazze l'accesso all'istruzione secondaria; inoltre nelle università così come in molti altri ambienti pubblici, è stata applicata la segregazione di genere. Nonostante il decreto sui diritti delle donne emanato nel dicembre 2021, si è altresì assistito a una crescita del numero dei matrimoni infantili, precoci e forzati. Le donne sono inoltre meno tutelate di fronte alle violenze di genere⁸.

Secondo un **report di UNHCR di settembre 2022** «*l'Afghanistan continua a fronteggiare una crisi umanitaria senza precedenti a causa della grave situazione economica, degli alti livelli di povertà, dei disastri naturali (terremoti, siccità e inondazioni) e delle conseguenze immediate della pandemia COVID – 19. Circa 24,4 milioni di persone - il 59% dei 42 milioni di abitanti dell'Afghanistan ha*

⁸ v. Atlante Geopolitico Treccani, cit.

bisogno di assistenza umanitaria e di protezione nel 2022. Ciò è in gran parte influenzato dalla spirale dell'insicurezza alimentare, dai livelli pericolosi di malnutrizione, dall'erosione dei mezzi di sussistenza e dagli spostamenti e da rischi e bisogni di protezione sempre più complessi. Negli ultimi due anni, oltre 1 milione di sfollati interni sono tornati nei loro luoghi di origine con almeno 974.220 nel 2021 e 179.987 nel 2022. Solo quest'anno, entro il 1° ottobre, 3.751 rifugiati afgani sono tornati in Afghanistan, superando già quelli rientrati nel 2020 e nel 2021. Inoltre, il numero di sfollati interni a causa del conflitto in tutto il paese è ora stimato a 3,4 milioni”⁹.

Anche l’Alto commissario per i diritti umani UN in un aggiornamento orale sull’Afghanistan del giugno 2022 ha dato conto della difficile situazione vissuta dal popolo afgano: *“sulla scia di anni di conflitto e dall’acquisizione da parte dei talebani nell’agosto dello scorso anno, il paese è sprofondato in una profonda crisi economica, sociale, umanitaria e dei diritti umani. [...] Vorrei essere chiaro: oggi in Afghanistan assistiamo all’oppressione istituzionalizzata e sistematica delle donne”*¹⁰. Nel medesimo contesto l’Alto Commissario ONU ha invitato le autorità ad onorare il proprio impegno per i diritti delle donne afgane. Ha inoltre espresso preoccupazione per il fatto che il servizio per i diritti umani della missione di assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan (UNAMA) continua a ricevere relazioni credibili di arresti arbitrari e detenzione, maltrattamenti ed esecuzioni extragiudiziarie, in particolare di persone associate al precedente governo e alle sue istituzioni.

Ha poi evidenziato il forte impatto sulle vite degli afgani della crisi economica dalla quale è derivato l’aumento dei tassi di disoccupazione e l’alto livello di insicurezza alimentare, incidente sulle famiglie più vulnerabili, sugli anziani, i bambini e le persone con disabilità.

Ha infine espresso turbamento per la recente dissoluzione da parte delle autorità *de facto* della Commissione indipendente per i diritti umani in Afghanistan, meccanismo nazionale chiave che fornisce sostegno agli afgani che devono affrontare violazioni dei diritti umani.

Freedom House classifica il Paese come **non libero con punti 10 su 100 (1 su diritti politici e 9 su libertà civili)**, mettendo in evidenza la forte compromissione dei diritti civili e politici¹¹.

Alla luce di quanto precede il richiedente ha diritto alla protezione speciale ai sensi dell’articolo 19, comma 1.1 e 1.2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, stante l’operatività del divieto di *refoulement*.

In ogni caso, non si può nemmeno trascurare la pluriennale presenza sul territorio nazionale dell’istante, il quale ha avviato un percorso di integrazione. Dagli atti è emerso infatti lo svolgimento da ultimo di attività di lavoro stagionale a tempo determinato, più volte prorogato, presso il “Ristorante XXX” avente sede in XXXX (BS), avendo percepito redditi da lavoro dipendente per gli anni 2020 e 2021 rispettivamente pari ad euro 2.550,43. L’uomo ha inoltre partecipato con profitto al progetto di riqualificazione urbana promosso dal Comune di Brescia denominato “BresciaMyTown”.

Le spese di lite, stante la reciproca soccombenza, vanno integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, così provvede:

in parziale accoglimento del ricorso, riconosce a XXXX (C.F. XXX, C.U.I. XXX, Vestanet XXX)

⁹ v. UNHCR Afghanistan Operational Update – September 2022 [UNHCR Afghanistan Operational Update - September 2022 - Afghanistan | ReliefWeb](#).

¹⁰ Oral Update on Afghanistan, Statement by Michelle Bachelet, UN High Commissioner for Human Rights, [High Commissioner updates the Human Rights Council on Afghanistan | OHCHR](#)

¹¹ Freedom in the World 2022, Afghanistan, v. [Afghanistan: Freedom in the World 2022 Country Report | Freedom House](#).

nato a XXX (Afghanistan) XXXX il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'articolo 19, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nel testo posteriore alla novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), numeri 1) e 2), del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130;

dispone la trasmissione degli atti al Questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio nei suoi confronti del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale ex articoli 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e 6, comma 1-*bis*, lettera a), del decreto legislativo n. 286/1998, quindi di durata biennale, rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;

compensa le spese di lite;

manda la cancelleria per la comunicazione al ricorrente e al Ministero dell'interno presso la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia del presente decreto.

Così deciso in Brescia nella Camera di Consiglio del giorno 14 settembre 2022.

Il Presidente Est.

Dott.ssa Mariarosa Pipponzi